

Sentenza 25/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

composta dai magistrati:

Enrico MARINARO	Presidente
Francesco TARGIA	Consigliere
Anna ZANELLA	Referendario-relatore

nel giudizio iscritto al n. 2623 del registro di segreteria sul conto dell'agente contabile in qualità di consegnatario delle partecipazioni societarie del COMUNE DI VALDAORA, per l'esercizio finanziario 2023, reso dal Direttore della società ECO CENTER s.p.a., MARCO PALMITANO;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 5 marzo 2026, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, referendario Anna Zanella, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marzia Sulzer;

F A T T O e D I R I T T O

1. Con relazione n. 6/2026 il magistrato designato all'esame del conto dell'agente contabile in qualità di consegnatario delle partecipazioni societarie del Comune di Valdaora reso, per l'esercizio 2023, dal Direttore della società Eco Center s.p.a., Marco Palmitano, e iscritto al n. 2623 del registro di segreteria, ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147,

del c. g. c., l'esame dello stesso.

Al riguardo, ha segnalato che, in base ad un più recente orientamento (Sez. Bolzano, n. 3/2025; Id., n. 81/2025; Sez. Toscana, n. 349/2023; Sez. Veneto, n. 99/2019), sarebbe tenuto alla resa del conto non il consegnatario dei titoli nella loro materialità, ma il soggetto (sindaco o funzionario da lui delegato) che ne ha la disponibilità giuridica, in quanto incaricato di esercitare i diritti dell'azionista.

Fermo il profilo di improcedibilità sopra evidenziato, ha anche evidenziato alcuni profili di irregolarità e, nello specifico, i) esposizione del valore del valore delle partecipazioni societarie nel conto giudiziale secondo il criterio del valore nominale, anziché quello del patrimonio netto o, in alternativa, del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si ritengono durevoli; ii) l'omessa stesura di una dettagliata relazione dell'Ente sulla gestione del consegnatario; iii) l'omessa stesura della relazione annuale del consegnatario relativa alle variazioni delle partecipazioni azionarie; iv) l'erronea compilazione del conto sul modello 16, anziché sul prescritto mod. 22, di cui al d.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194; v) la mancata corrispondenza tra l'elenco delle partecipazioni indicate nel conto e l'elenco completo delle partecipazioni contenuto nella delibera del Consiglio comunale n. 38 del 19.12.2024.

In relazione al profilo del valore delle partecipazioni, ha evidenziato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di precisare che l'esame del conto non è limitato al titolo originario nella sua materialità, ma *“deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o i*

dividendi distribuiti” (Cass. Sez. Unite, ord. n. 7390 del 2007).

Ha chiarito, poi, che, secondo ormai pacifica giurisprudenza, anche di questa Sezione, nel determinare il valore delle azioni all’inizio e alla fine dell’anno di riferimento bisogna adottare il criterio del “*patrimonio netto*”, in quanto consente un’esposizione contabile più veritiera e trasparente possibile (Sez. Bolzano, sent. n. 72/2025; Id. sent. n. 73/2026; Id. sent. n. 74/2025).

2. Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni, condividendo le argomentazioni svolte dal Giudice istruttore, chiedeva dichiararsi l’improcedibilità del conto in esame, rilevando, tra l’altro, che non era rinvenibile l’avvenuta parifica del conto.

3. L’Amministrazione e l’agente contabile non hanno depositato alcuna memoria in vista dell’udienza.

4. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi, preliminarmente, sulla procedibilità di un conto giudiziale reso dal direttore generale della stessa società partecipata.

Al riguardo, va osservato che la giurisprudenza contabile ha avuto modo di precisare che il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazioni va individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, ma in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista (Sez. giur. Toscana, n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; Sez. giur. Veneto, n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; Sez. giur. Molise, n. 64 del 2017).

La giurisprudenza ha anche chiarito che “*in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco,*

nella sua qualità di organo di vertice dell'amministrazione, che assume la veste di agente contabile, come confermato, ora, dall'espressa previsione dell'art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016: "per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato" (Sez. Toscana, n. 127 del 2020).

Infatti, l'agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un'attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l'Ente alle riunioni delle società ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale (Sez. Toscana, n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; Sez. Veneto, n. 99 del 2019).

Nel caso di specie, la circostanza che il conto giudiziale in esame sia stato presentato da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell'Ente è pacifico, tant'è che il Comune stesso in risposta alla nota istruttoria del Magistrato istruttore ha precisato che dal 2024 sottoscrive il Sindaco.

5. Fermo quanto sopra, in un'ottica funzionale, giova sin d'ora precisare che il conto giudiziale dovrà secondo quanto indicato da questa Sezione nella sentenza n. 72/2025, *«riportare tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune (essendo irrilevante l'intitolazione del modello 22 del dPR n. 194 del 1996, ove si fa riferimento al consegnatario di azioni), essere corredato da una dettagliata relazione sulla gestione, che consenta di avere contezza anche delle direttive impartite nei confronti della società e dei soggetti delegati a rappresentare l'Ente nell'assemblea degli azionisti e*

esporre i valori aggiornati delle azioni e delle partecipazioni, determinato, per le società controllate o partecipate, secondo il metodo del patrimonio netto, al fine di consentire un'esposizione contabile la più veritiera e trasparente possibile (Corte conti, sez. giur. Piemonte, sent. nn. 97 e 98 del 2024). Nell'ipotesi, invece, in cui la partecipazione sia inferiore al 20 per cento, invece, come correttamente evidenziato dall'Ente sarà sufficiente indicare il costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si ritengano durevoli.».

Con riferimento poi al modello da utilizzare, si evidenzia, da un punto di vista strettamente giuridico-formale, che l'art. 19, comma secondo, l.r. n. 10 del 23 ottobre 1998 prevede(va) che il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, approva(va) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili (lett. h).

In ragione della predetta previsione, ribadita dall'art. 48 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 28 maggio 1999, è stato adottato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 24 gennaio 2000 che all'art. 1 così dispone: *«Sono approvati i seguenti modelli e schemi contabili, allegati al presente decreto e facenti parte integrante dello stesso: (...) r) il modello n. 16, relativo al conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni dei comuni, degli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 DPR 22 marzo 1974 n. 279 e delle unioni di comuni;».*

Ebbene, l'art. 337 della l.r. n. 2 del 3 maggio 2018 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) ha disposto espressamente l'abrogazione dell'art. 19, comma 2, l.r. n. 10/1998, travolgendo, quindi,

l'addentellato normativo su cui poggiavano i predetti decreti del Presidente della Giunta regionale.

Fermo quanto sopra, adottando un approccio più sostanzialistico, occorre, tuttavia, rilevare che i due modelli, a prescindere dal numero ad essi attribuito (16 o 22), hanno il medesimo contenuto, con l'unica precisazione che il modello 16 è bilingue.

Proprio in ragione della peculiarità del territorio di competenza, ove la lingua tedesca è parificata a quella italiana (d.P.R. n. 574/1988), questa Sezione ritiene che, ferma la necessaria corretta rappresentazione del valore delle partecipazioni (v. *supra*), le Amministrazioni e gli agenti contabili interessati possano usare, nella compilazione del modulo, la lingua che preferiscono.

Sarà necessario poi predisporre la relazione annuale del consegnatario relativa alle variazioni delle partecipazioni azionarie.

Il contro dovrà poi essere parificato dal soggetto competente (cfr. delibera della Giunta comunale n. 323/2024 e art. 3 del regolamento sulla contabilità del Comune di Valdaora approvato con delibera del Consiglio comunale n. 48/2017) e depositato dal responsabile del procedimento unitamente alla relazione degli organi interni di controllo ai sensi dell'art. 139 c.g.c.

6. In conclusione, il Collegio ritiene di dover dichiarare improcedibile il conto dell'agente contabile in qualità di consegnatario delle partecipazioni societarie del Comune di Valdaora reso, per l'esercizio 2023, dal Direttore della società Eco Center s.p.a., Marco Palmitano.

7. In assenza di condanna non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, dichiara improcedibile il conto giudiziale in epigrafe.

Nulla per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2026.

L'estensore

Il presidente

Anna Zanella

Enrico Marinaro

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in segreteria il giorno 06/05/2026